Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 133

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 6 giugno 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650 139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 846-184 841-737 866 144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA. Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO - il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 133 DEL 6 GIUGNO 1959:

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami a quaranta posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale, riservato a laureati in giurisprudenza od in economia e commercio o in scienze politiche o in scienze coloniali.

Concorso per esami a dieci posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale, riservato a laureati in matematica finanziaria e attuariale o in scienze statistiche ed attuariali o in scienze matematiche o in matematica e fisica.

Concorso per esami ad otto posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale riservato ai ragionieri e periti commerciali.

Concorso per esami a quattro posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale, riservato ai diplomati di scuola media superiore in possesso della conoscenza degli impianti meccanografici.

Concorso per esami a cinque posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale, riservato ai diplomati di scuola media superiore in possesso della conoscenza della stenografia.

Concorso per esami a dieci posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale.

(2838 a 2843)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompensa al valor militare

Decreto Presidenziale 7 aprile 1959 registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1959 registro n. 14 Aeronautica, foglio n 98

MEDAGLIA D'ORO

ALLA MEMORIA

In commutazione della Medaglia d'argento al valore militare concessa con regio decreto 23 aprile 1942, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1942, registro n. 4 Aeronautica, foglio n 222, Bollettino ufficiale Aeronautica militare 1941, supplemento 1, pag 18

TREVISI Ernesto, da Novi Ligure, classe 1919, sottotenente pilota — Giovanissimo ufficiale pilota da caccia, in pochi giorni di guerra si distingueva per rare qualità di volatore e di soldato Il 13 novembre, partito su allarme mentre una pattuglia di bombardieri nemici attaccava il proprio campo, riusciva a raggiungerne uno e ad abbatterlo in fiamme Il giorno successivo, levatosi in volo con altro gregario per intercettare un'azione di caccia avversari che tentavano di attaccare le nostre truppe impegnate in aspra battaglia, li attaccava decisamente riuscendo a stroncarne le intenzioni Ferito gravemente il gregario dalla reazione nemica, e rimasto solo, continuava a lottare con sovrumano valore fino all'estremo sacrificio Magnifico esempio delle più elevate virtù militari. — Cielo del Fronte Koreiano, 2-14 novembre 1940.

(3281)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ripristino di decorazione al valor militare

Decreto Presidenziale 21 febbraio 1959 registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1959 registro n. 21 Esercito, foglio n. 208

CASADEI Pier Luigi, classe 1916, distretto Forlì, ex tenente. — Gli è ripristinata, a decorrere dal 12 maggio 1958 la medaglia d'argento al V. M. « sul campo » concessa con decreto Presidenziale 2 dicembre 1955 e successivamente perduta con notificazione inserita nel Bollettino ufficiale 1956, disp. 20, pag. 2184.

(3233)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1959, n. 329.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua, nella forma « æque principaliter », delle parrocchie di San Bartolomeo ad Orgia e di San Giovanni Battista a Recenza con la parrocchia di San Michele Arcangelo a Brenna, tutte situate in comune di Sovicille (Siena).

N. 329. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Siena in data 13 agosto 1958, relativo all'unione perpetua, nella forma « æque principaliter », delle parrocchie di San Bartolomeo ad Orgia e di San Giovanni Battista a Recenza (già unite temporaneamente nella forma « æque principaliter ») con la parrocchia di San Michele Arcangelo a Brenna, tutte e tre situate in comune di Sovicille (Siena).

Visto, *il Guardasigilli* · GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1959
Atti del Governo, registro n. 118, foglio n. 175. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1959, n. 330.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione provinciale allevatori, con sede in Parma.

N. 330. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione provinciale allevatori, con sede in Parma, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1959
Atti del Governo, registro n 118, *foglio n* 166 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1959, n. 331.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione denominata « Opera Studium Cattolico Veneziano », con sede in Venezia.

N. 331. Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione di religione denominata « Opera Studium Cattolico Veneziano », con sede in Venezia, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1959
Atti del Governo, registro n 118, *foglio n* 189 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1959, n. 332.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei Santi Nicola e Antonio da Padova, in frazione Cecina e Messaga del comune di Toscolano-Maderno (Brescia).

N. 332. Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Brescia in data 7 ottobre 1957, integrato con dichiarazione del 18 giugno 1958, relativo alla erezione della parrocchia dei Santi Nicola ed Antonio da Padova, in frazione Cecina e Messaga del comune di Toscolano Maderno (Brescia), e viene, inoltre, riconosciuto, agli effetti civili, il mutamento del titolo della Chiesa di San Nicola, sede dell'anzidetta parrocchia, in quello dei Santi Nicola ed Antonio da Padova.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1959
Atti del Governo, registro n 118, *foglio n* 169 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1959, n. 333.

Erezione in ente morale dell'Ospedale per infermi e cronici « Carlo Sartori », con sede nel comune di San Polo d'Enza (Reggio Emilia).

N 333 Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Ospedale per infermi e cronici « Carlo Sartori », con sede nel comune di San Polo d'Enza (Reggio Emilia), viene eretto in ente morale, e ne viene approvato, con modificazione, lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1959
Atti del Governo, registro n. 118, *foglio n.* 181. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1959.

Nomina del presidente dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, relativa alla istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani;

Visto il regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369, recante norme per l'esecuzione della suddetta legge;

Ritenuto che, con il 31 maggio 1958, è scaduto il quadriennio della durata in carica del presidente del suddetto Ente avv. Elios Costa;

Che devesi pertanto procedere alla nomina del nuovo presidente per un altro quadriennio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

L'avv. Rosario Ballatore di Mazara del Vallo è nominato presidente dell'Ente Acquedotti Siciliani per il quadriennio 10 aprile 1959 9 aprile 1963.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1959

GRONCHI

SEGNI — TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1959
Registro n 21, *foglio n.* 88

(3338)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1959.

Valore, caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio del francobollo celebrativo del 30° anniversario dei Patti Lateranensi.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1959, n. 64, con il quale è stata autorizzata l'emissione di un francobollo celebrativo del 30° anniversario dei Patti Lateranensi;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo celebrativo del 30° anniversario dei Patti Lateranensi è emesso nel valore di L. 25.

Detto francobollo è stampato in rotocalco, su carta bianca, liscia, filigranata. La filigrana in chiaro è costituita da piccole stelle a cinque punte disposte su tutta la superficie del foglio francobolli. La perforatura

è formata da n. 14 dentelli su due centimetri. Il formato carta del francobollo è di mm. 24 × 40; il formato stampa è di mm. 21 × 37.

La vignetta, disposta in tutto il formato stampa, in senso orizzontale, è così costituita: nella base della vignetta stessa è sovrapposta una fascetta centrale con la leggenda « POSTE ITALIANE » in carattere romano chiaro, su fondo a mezza tinta; ai suoi lati, in due rettangolini leggermente più alti, vi sono le leggende: a sinistra « LIRE », a destra « 25 » in carattere romano su fondo pieno. La vignetta è composta da tre elementi simbolizzanti l'autorità civica, politica e religiosa. Da sinistra verso destra, l'autorità civica è figurata dalla parte superiore della Torre Capitolina, con la campana nell'atto di suonare, in segno di giubilo, per la conclusione dei Patti fra lo Stato Italiano e la Santa Sede e l'orologio che segna le ore 11 per indicare l'ora storica del grande avvenimento. A destra la Cupola Michelangiolesca di San Pietro simboleggia l'autorità religiosa e, al centro, in tonalità di colore più tenue, è posta la Fontana dei Dioscuri e l'obelisco, simbolo dell'autorità politica.

Nel centro in alto, in primo piano, su tre righe, in carattere romano pieno, è la leggenda « XXX ANNIVERSARIO DEI PATTI LATERANENSI ».

Il francobollo è stampato in colore bleu.

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1960 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 30 giugno 1961.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 marzo 1959

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1959
Registro n. 27 Ufficio risc. poste tel., foglio n. 369. — GIANNELLI

(3337)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1959.

Costituzione del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per la zona industriale apuana, per il triennio 1° gennaio 1959-31 dicembre 1961.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 372, che istituisce il Consorzio per la zona industriale apuana, modificato con decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242;

Visto lo statuto del suddetto Consorzio, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1949, n. 93;

Visto il proprio decreto 5 gennaio 1956, con il quale è stata stabilita la composizione del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio fino al 31 dicembre 1958;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione del Collegio, ai sensi dell'art. 13 dello statuto del Consorzio stesso;

Viste le designazioni all'uopo fatte dal Ministero del tesoro e dagli Enti consorziati;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per la zona industriale apuana, per il triennio 1° gennaio 1959-31 dicembre 1961, è composto come segue:

De Novellis rag. Oscar, effettivo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Befani dott. Giuseppe, effettivo, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Faridone rag. Carlo, effettivo, in rappresentanza degli Enti consorziati;

Paci rag. Furio Giuseppe, supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Pincione dott. Vito, supplente, in rappresentanza degli Enti consorziati.

Roma, addì 26 maggio 1959

Il Ministro: COLOMBO

(3336)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1959.

Trasferimento di debito dall'Ente di colonizzazione « Puglia d'Etiopia », in liquidazione, all'Ente economico della viticoltura, in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 356, che inserisce tra gli articoli 13 e 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, l'art. 13-*bis*, secondo cui, al fine di accelerare la definizione delle operazioni di liquidazione degli enti per i quali siano stati adottati provvedimenti previsti dalla stessa legge, il Ministro per il tesoro può tra l'altro « disporre, con proprio decreto, il trasferimento di debiti in contestazione da uno ad altro degli enti predetti, purchè l'ente originario debitore fornisca, mediante versamento su conto speciale da aprirsi presso la Banca d'Italia, la provvista necessaria per l'integrale soddisfacimento, che resta vincolata a tale scopo, ove il credito sia definitivamente accertato e nella misura di tale accertamento »;

Visto il decreto Ministeriale 6 marzo 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 aprile 1957, n. 100, per effetto del quale l'Ente di colonizzazione Puglia d'Etiopia rientra tra gli enti per i quali sono stati adottati provvedimenti ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Premesso che l'Ente di colonizzazione Puglia d'Etiopia è debitore della somma di L. 1.414.206 (unmilionequattrocentoquattordicimiladuecentosei) verso l'impresa Paolo Ciocci di Avezzano (L'Aquila) che eseguì nell'anno 1940 lavori di costruzioni per conto del predetto Ente in Bari d'Etiopia;

Atteso che l'Ufficio liquidazioni in data 16 ottobre 1958 ha disposto il pagamento del debito in questione e che gli eredi di Paolo Ciocci, titolare dell'impresa creditrice, hanno rifiutato di riscuotere il relativo importo di L. 1.414.206, pretendendo una somma integrativa a titolo di interessi per ritardato pagamento;

Considerato che la richiesta degli interessi non può essere accolta, giusta parere n. 485 espresso in data

28 giugno 1956 dal Comitato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra, sentito al riguardo dal liquidatore pro-tempore dell'Ente di colonizzazione Puglia d'Etiopia;

Considerato che la cennata contestazione, ostacolando la definizione della pratica in argomento, ritarda la chiusura delle operazioni di liquidazione dell'Ente predetto:

Ritenuto che alla chiusura della gestione liquidatoria del ripetuto Ente può provvedersi sollecitamente disponendo il trasferimento del debito stesso all'Ente economico della viticoltura, altro Ente per il quale sono stati adottati, con decreto Ministeriale 11 gennaio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1957, n. 35, provvedimenti ai sensi della citata legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Atteso che l'integrale soddisfacimento del credito del l'impresa è assicurato mediante provvista all'Ente cessionario della somma di L. 1.767.756, in essa compresi gli interessi legali contestati;

Atteso che l'Ente di colonizzazione Puglia d'Etiopia ha fornito, ai sensi dell'art. 13 *bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, mediante versamento di L 1.767 756 sul conto corrente infruttifero speciale n. 1787, acceso presso la Banca d'Italia, la provvista di cui sopra giusta quietanza n. 47392 del 13 maggio 1959;

Decreta:

Il debito dell'Ente di colonizzazione Puglia d'Etiopia in liquidazione verso l'impresa Paolo Ciocci, valutato in L 1 767 756, è trasferito all'Ente economico della viticoltura in liquidazione.

Roma, addì 27 maggio 1959

Il Ministro: TAMBRONI

(3351)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1959.

Seconda variazione al bilancio del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori e della gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti per l'esercizio 1958 59.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto in data 13 maggio 1958, con il quale sono stati approvati lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » ed il preventivo dell'entrata e della spesa della « Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti » per l'esercizio 1958 59;

Visto il proprio decreto in data 15 dicembre 1958, con il quale sono state apportate variazioni ad alcuni capitoli delle entrate e delle spese del predetto stato di previsione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »;

Visto il decreto interministeriale 9 febbraio 1959, con il quale è stato disposto a favore del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori un contributo di tre tremiliardi per l'esercizio 1958 59, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per conto della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione;

Visto il decreto interministeriale in data 20 maggio 1959, con il quale è stata determinata la quota parte del contributo straordinario destinata alla formazione professionale degli apprendisti ai sensi dell'art. 20, lettera *b*), della legge 19 gennaio 1955, n. 25;

Visto il proprio decreto in data 12 gennaio 1959, con il quale sono stati approvati i rendiconti generali delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » e della « Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti » per l'esercizio 1957 58;

Considerata la necessità di restituire alla « Gestione speciale apprendisti » parte dell'avanzo di amministrazione del « Fondo » usufruita per fare fronte alle maggiori spese per la istituzione dei cantieri di lavoro dell'esercizio 1957 58, come da proprio decreto del 22 maggio 1958;

Ritenuto necessario apportare alcune variazioni agli stati di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » e della « Gestione speciale per la formazione degli apprendisti » per l'esercizio 1958-59, per iscrivere il contributo di cui al citato decreto interministeriale 9 febbraio 1959 e per adeguare gli avanzi di amministrazione previsti a quelli accertati col rendiconto generale dell'esercizio 1957 58;

Decreta:

Art. 1.

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, per l'esercizio 1958 59, sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento

Avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente	+ L	367 000 000

ENTRATA

Cap n 6 — Contributi straordinari sulle gestioni dell'assicurazione contro la disoccupazione dei relativi assegni integrativi e dei sussidi straordinari di disoccupazione . .	+ L	3 000 000 000

SPESA

In aumento·

Cap n 1 — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per lavoratori disoccupati	+ L.	17 000 000
Cap n 2 — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento	+ »	3.150 000 000
Cap n 3 — Contributi in favore di enti ed istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori (legge 5 maggio 1951, n° 456, art. 3, lettera *d*) . . .	+ »	200 000 000
Cap n 7. — Quota parte dei contributi straordinari previsti dall'art. 62, lettera *a*) della legge 29 aprile 1949, n 264, da destinarsi alle spese connesse all'attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti (art. 20 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, lettera *b*)	+ »	3 630 000 000
Totale aumento spesa . . .	+ L	6 997 000 000

In diminuzione·

Cap n 3 — Avanzo finanziario della gestione, da utilizzarsi negli esercizi successivi ai sensi dell'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17 . .	— L	3 630 000 000

RIEPILOGO

Avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti	+ L. 367 000 000
Aumento entrate	+ » 3.000 000 000
	+ L. 3 367 000 000
Aumento spese . . .	— » 6 997 000 000
	— L. 3 630 000.000
Diminuzione avanzo esercizio in corso .	+ » 3 630.000 000
	zero

Art. 2.

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese della « Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti » per l'esercizio 1958-59 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Avanzo finanziario di amministrazione degli esercizi precedenti	— L. 750 000 000

ENTRATE

In aumento:

Cap n 2 — Quota parte del contributo straordinario concesso a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » destinata alla formazione professionale degli apprendisti . .	+ L. 3 630 000 000
Cap n 2-*bis* — Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso Istituti di credito di diritto pubblico	+ » 40 000 000
Cap n 5 — Ammende a carico dei datori di lavoro per le contravvenzioni alle disposizioni dell'apprendistato (art 23 della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	+ » 3 000 000
Cap n 6 — Ammende a carico degli imprenditori artigiani per le contravvenzioni alle disposizioni sull'apprendistato (art 29 della legge 19 gennaio 1955, n 25) .	+ » 3 000 000
Cap n 6-*bis* — Ricuperi sui finanziamenti ai corsi di insegnamento complementare degli apprendisti	+ » 160 000 000
Cap n. 7. — Entrate diverse . . .	+ » 4 000 000
Totale aumento entrate . . .	+ L. 3 840 000 000

SPESE

In aumento:

Cap n 1 — Sovvenzioni e finanziamenti delle iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare degli apprendisti .	+ L. 800 000 000
Cap n 2 — Sovvenzionamento ai centri di addestramento e di orientamento professionale	+ » 30.000 000
Cap n 4 — Spese di assicurazione degli apprendisti artigiani contro gli infortuni e le malattie professionali, contro l'invalidità e vecchiaia e contro la tubercolosi Spese per l'assicurazione sanitaria, specialistica, farmaceutica, ospedaliera, ostetrica, per prestazioni concernenti la cura, indennità di degenza ed indennità di assistenza post-sanatoriale . .	+ » 2 260 000 000
Totale aumento spese . . .	+ L. 3 090 000 000

RIEPILOGO

Diminuzione avanzo di amministrazione esercizi precedenti	— L. 750 000 000
Totale aumento entrate	+ » 3 840 000 000
	+ L 3 090 000 000
Totale aumento spese	— » 3.090 000 000
	zero

Roma, addì 27 maggio 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3258)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1959.

Modificazione dei confini della zona faunistica delle Alpi compresa nella provincia di Cuneo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 15 aprile 1940 che delimita i confini della zona faunistica delle Alpi;

Visti i decreti Ministeriali 24 agosto 1942 e 9 dicembre 1952 che apportano modifiche ai confini della zona suddetta nella provincia di Cuneo;

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Cuneo, intesa ad ottenere una ulteriore modifica della zona faunistica delle Alpi ricadenti in quella Provincia;

Visti i pareri della Federazione italiana della caccia del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia presso l'Università di Bologna e del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 5 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, i confini della zona faunistica delle Alpi ricadente nella provincia di Cuneo, già delimitati con i decreti Ministeriali 15 aprile 1940, e 24 agosto 1942 e 9 dicembre 1952, sono modificati come segue:

« Dal monte Cranero lungo il confine francese sino a monte Ceriana. Da monte Ceriana lungo il confine della provincia di Imperia per ponte di Nava lungo il passo di Prale. Casale Capiauna, Caprauna, Rocca di Bozzaio, Vignole. Lungo il confine con la provincia di Savona sino al confine della provincia di Asti. Lungo il confine con la provincia di Asti sino a Casale Enrichetta, di qui lungo il confine con la provincia di Torino sino a Cascina Braida, lungo la provinciale di Carmagnola a Sommariva Bosco, Sanfré, lungo la strada sino a Bra, proseguendo per la provinciale Bra, Cherasco, Narzole fino ad incontrare il fiume Tanaro in località Gabetti. Fiume Tanaro sino a Bastia Mondovì. Ferrovia sino a Mondovì. Strada provinciale p r Villanova Mondovì Pianfei. Ponte sul torrente Pesio. Torrente Pesio per Chiusa Pesio. Strada da Chiusa Pesio, Peveragno, Boves, stazione di Boves, Fontanelle, Borgo San Dalmazzo. Strada per Narbona, Vignolo, Cerbasca, Santo Stefano, Caraglio, Dronero. Da Dronero lungo la strada per Morra Busca, Costigliole Saluzzo. Lungo la strada sino a Saluzzo, strada Saluzzo, Rovello. Da Rovello ad Envie, Madonna dell'Oca, Barge. Bagnolo Piemonte sino a quota 372 nel confine con la provincia di Torino, lungo il confine con la provincia di Torino sino al monte Cranero sul confine francese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 maggio 1959

p. *Il Ministro*: MANNIRONI

(3306)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Maremma tosco-laziale

Con decreto Ministeriale n. 5742/3646 in data 10 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti in data 5 maggio 1959, registro n. 8 Agricoltura, foglio n. 6), è stata determinata in via definitiva in L. 12.392.013,50 (lire dodicimilionitrecentonovantaduemilatredici e cent. 50), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Campagnano (Roma), della superficie di ettari 202.82.35 nei confronti della ditta ARNALDI Domenico e Francesco fu Sergio, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, in forza del decreto Presidenziale in data 27 dicembre 1952, n. 3917, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17 del 22 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 2).

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 3.245.162 (lire tremilioniduecentoquarantacinquemilacentosessantadue).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 15.635.000 (lire quindicimilioniseicentotrentacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro Sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 17 febbraio 1959.

Con decreto Ministeriale n. 5743/3647 in data 10 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti in data 5 maggio 1959, registro n. 8 Agricoltura, foglio n. 7, è stata determinata in via definitiva in L. 9.782.280 (lire novemilionisettecentottantaduemiladuecentottanta), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Massa Marittima (Grosseto), della superficie di ettari 118.82.84 nei confronti della ditta BARABESI Brunetta fu Giulio, maritata BOURBON di PETRELLA, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, in forza del decreto Presidenziale in data 29 novembre 1952, n. 2727, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7 del 10 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 7).

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 2.576.293 (lire duemilionicinquecentosettantaseimiladuecentonovantatre).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 12.355.000 (lire dodicimilionitrecentocinquantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro Sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 17 febbraio 1959.

Con decreto Ministeriale n. 5694/3598 in data 10 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti in data 5 maggio 1959, registro n. 8 Agricoltura, foglio n. 4, è stata determinata in via definitiva in L. 17.466.151,70 (lire diciasettemilioniquattrocentosessantaseimilacentocinquantuno e cent. 70), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Tarquinia (Viterbo), della superficie di ettari 220.22.95 nei confronti della ditta PARENTI Arturo fu Gaudenzio, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, in forza del decreto Presidenziale in data 29 novembre 1952, n. 2800, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8 del 12 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 2).

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di di L. 4.780.146 (lire quattromilionisettecentottantamilacentoquarantasei).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 22.245.000 (lire ventiduemilioniduecentoquarantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro Sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 10 febbraio 1959.

(3215)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Perdita di decorazioni al valor militare

Decreto Presidenziale 7 aprile 1959
registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1959
registro n. 14 Aeronautica, foglio n. 93

Paris Erulo di Romolo, già tenente colonnello pilota, incorso nella perdita delle sottonotate ricompense al valor militare per effetto della sentenza della Corte suprema di cassazione di Roma in data 13 gennaio 1955, è privato delle medesime a decorrere dalla stessa data:

Medaglia d'argento di cui al regio decreto 24 luglio 1942, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1942, registro n. 6 Aeronautica, foglio n. 393 (Bollettino ufficiale Aeronautica militare 1942, disp. n. 33, pag. 1670);

Medaglia di bronzo di cui al regio decreto 21 marzo 1938, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1938, registro n. 13 Aeronautica, foglio n. 69 (Bollettino ufficiale Aeronautica militare 1938, supplemento 01, pag. 17);

Medaglia di bronzo di cui al regio decreto 5 settembre 1938, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1938, registro n. 5 Aeronautica, foglio n. 388 (Bollettino ufficiale Aeronautica militare 1938, supplemento 08, pag. 18);

Croce al valor militare di cui al regio decreto 14 settembre 1941, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1941, registro n. 10 Aeronautica, foglio n. 218 (Bollettino ufficiale Aeronautica militare 1941, disp. n. 40, pag. n. 1775).

(3283)

Decreto Presidenziale 7 aprile 1959
registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1959
registro n. 14 Aeronautica, foglio n. 94

Viscardi Giuseppe di Carlo, già 1° aviere di governo, incorso nella perdita della sottonotata ricompensa al valor militare per effetto delle sentenze della Corte di appello di Milano emesse il 6 maggio 1950 ed il 13 febbraio 1954, è privato della medesima a decorrere dal 6 maggio 1950:

Croce al valor militare di cui al regio decreto 23 dicembre 1940, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1941, registro n. 26 Aeronautica, foglio n. 186 (Bollettino ufficiale Aeronautica militare 1940, supplemento 11, pag. 5).

(3284)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 125

Corso dei cambi del 5 giugno 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	—	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	—	645,75	645,50	645,50	645,70	645,27	645,70	645,30	645,25	645,50
Fr. Sv.	—	143,87	143,88	143,865	143,80	143,90	143,885	143,90	143,90	143,87
Kr. D.	—	90,12	90,14	90,14	90,12	90,14	90,13	90,13	90,14	90,14
Kr. N.	—	87,22	87,21	87,23	87,21	87,24	87,23	87,20	87,23	87,22
Kr. Sv.	—	119,93	119,92	119,9425	119,90	119,94	119,93	119,93	119,95	119,94
Fol.	—	164,385	164,37	164,395	164,40	164,39	164,39	164,38	164,39	164,38
Fr. B.	—	12,4475	12,445	12,444	12,4375	12,45	12,4425	12,45	12,44	12,4475
Fr. Fr.	—	126,59	126,61	126,5925	126,55	126,60	126,59	126,60	126,60	126,60
Lst.	—	1745,60	1745,625	1745,70	1745,25	1746,10	1745,70	1746 —	1746 —	1745,70
Dm. occ.	—	148,54	148,55	148,54	148,53	148,57	148,535	148,58	148,58	148,55
Scell. Austr.	—	23,9825	23,98	23,983	24 —	23,98	23,983	23,97	23,98	23,98

Media dei titoli del 5 giugno 1959

Rendita 3,50 % 1906	72 —
Id. 3,50 % 1902	71,60
Id. 5 % 1935	100,325
Redimibile 3,50 % 1934	92,725
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,375
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,10
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,725
Id. 5 % 1936	100,30
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,775
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,575
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	101,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,775

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 giugno 1959

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	645,60
1 Franco svizzero	143,875
1 Corona danese	90,135
1 Corona norvegese	87,23
1 Corona svedese	119,936
1 Fiorino olandese	164,392
1 Franco belga	12,443
100 Franchi francesi	126,591
1 Lira sterlina	1745,70
1 Marco germanico	148,537
1 Scellino austriaco	23,983

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 46

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 47 — Data: 4 giugno 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Siracusa — Intestazione: Zarabandiera Elvira — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % (1936), al portatore 3 — Capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 182 — Data: 9 agosto 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Napoli — Intestazione: Annunziata Aniello — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906): nominativi 1 — Capitale L. 62.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3252 — Data: 18 maggio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato di Napoli — Intestazione: Fico Maria — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5 % (1951), nominativi 6 — Capitale L. 140.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 883 — Data: 10 agosto 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Gulotta Francesco — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % (1936): al portatore 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 217 — Data: 14 marzo 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato di Rieti — Intestazione: Antonetti Maria in Leonardi — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % (1936): al portatore 8 — Capitale L. 1600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 59 — Data: 12 gennaio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pescara — Intestazione: Gabriele Vincenzo fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %: nominativi 12 — Capitale L. 320.600.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 6 maggio 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(2926)

CONCORSI ED ESAMI

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Diario delle prove scritte del concorso per esame teorico-pratico a nove posti di procuratore aggiunto dello Stato

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il proprio decreto del 16 marzo 1959;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;
Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519;

Determina:

Le prove scritte del concorso per esame teorico-pratico a nove posti di procuratore aggiunto dello Stato indetto con il decreto summenzionato, avranno luogo nei giorni 22, 23 e 24 ottobre 1959 ed inizio alle ore 9, nel Palazzo degli esami in Roma, alla via Gerolamo Induno, n. 4.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 30 maggio 1959

L'Avvocato generale SCOCA

(3359)

Diario delle prove scritte del concorso per esame terico pratico a dodici posti di sostituto avvocato dello Stato

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il proprio decreto in data 16 marzo 1959;
Visto l'art. 14 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e successive modificazioni;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Determina:

Le prove scritte del concorso per esame teorico pratico a dodici posti di sostituto avvocato dello Stato, indetto con il decreto summenzionato, avranno luogo nei giorni 16, 17, 19 e 20 ottobre 1959 ed inizio alle ore 9 nel Palazzo degli esami in Roma, via Gerolamo Induno n. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 30 maggio 1959

L'Avvocato generale SCOCA

(3360)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a sei posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei medici dell'Amministrazione della sanità pubblica, riservato agli aiuti ed assistenti universitari ai sensi del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241.

Il Ministero della pubblica istruzione porta a conoscenza degli interessati che il Ministero della sanità, con bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104, del 2 maggio 1959, ha riservato, ai sensi del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, agli aiuti ed assistenti universitari, sei posti di medico provinciale di 2ª classe in prova, dei sedici messi a concorso, nella carriera direttiva dei medici dell'Amministrazione della sanità pubblica.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

I) sia stato nominato assistente universitario in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 o dell'art. 14 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, o dell'art. 4 del decreto legge 4 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;

II) abbia prestato servizio continuato e lodevole di assistente di ruolo per almeno cinque anni.

Da tale concorso sono escluse le donne.

Per l'ammissione al concorso l'aspirante deve essere fornito della laurea in medicina e chirurgia e dell'abilitazione all'esercizio professionale.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aiuti e gli assistenti universitari in quanto essi fanno parte del personale civile di ruolo in servizio presso l'Amministrazione statale.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 200, secondo il modello allegato al bando di concorso di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 2 maggio 1959, citata, deve pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale affari amministrativi e del personale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Nella domanda di ammissione il candidato deve indicare:

a) la data ed il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate, specificandole, in caso affermativo, e indicando se vi siano stati amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

e) di non essere stato escluso dall'elettorato attivo politico;

f) il possesso del titolo di studio richiesto, con l'indicazione della Università presso la quale è stato conseguito;

g) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria, con l'indicazione della data e dell'Università presso cui sono stati rispettivamente conseguiti o rilasciati. Il candidato provvisoriamente abilitato all'esercizio professionale che abbia chiesto ed ottenuto il rilascio del diploma di abilitazione definitiva, previsto dall'art. 8 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, dovrà fare menzione di quest'ultimo titolo;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) la lingua estera obbligatoria e la eventuale facoltativa;

l) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza;

m) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e dichiarare altresì, di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio presso una pubblica Amministrazione, o di decadenza ai sensi dell'articolo 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato il quale ha l'obbligo di comunicare al Ministero della sanità gli eventuali cambiamenti del recapito stesso.

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve recare il visto del rettore.

I concorrenti aiuti od assistenti universitari di cui al presente avviso, i quali concorrano ai posti ad essi riservati, non dovranno sostenere le prove scritte nè le pratiche, e saranno sottoposti ad un esame colloquio che verterà sulle materie di cui al programma sottoindicato e che avrà luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento di cui sarà data comunicazione agli interessati.

Per essere ammessi a sostenere l'esame-colloquio, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco, e di L. 200 se fatta da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

b) libretto ferroviario personale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Coloro che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero della sanità (Direzione generale affari amministrativi e del personale) entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunica-

zione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, e redatti nella forma prescritta dall'art. 7 del bando cui si fa riferimento

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Gli aspiranti dovranno, inoltre, esibire copia dello stato di servizio, munita di bollo da L. 200, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori, saranno invitati a far pervenire all'ufficio di cui sopra, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) certificato del rettore in carta legale, attestante la conseguita nomina di aiuto assistente universitario in seguito a concorso, come precisato al n I Per gli aiuti e gli assistenti universitari, nominati in ruolo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n 1172 e successive modificazioni, detto certificato deve essere rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione,

2) certificato del rettore, in carta legale, attestante la continuità e la qualità del servizio prestato nell'ultimo quinquennio,

3) titolo di studio,

4) certificato medico.

I documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Non si ammettono riferimenti a documenti già presentati, sia all'Amministrazione che bandisce il concorso, sia ad altra Amministrazione.

L esame colloquio verterà sulle seguenti materie:

a) igiene generale:

suolo configurazione e struttura geologica e loro influenza sulla salubrità dei luoghi abitati. Struttura meccanica Aria del suolo Acque freatiche Temperatura Inquinamento e auto depurazione del suolo. Risanamento dei terreni di aperta campagna,

acqua captazione delle acque Criteri per il giudizio di potabilità Approvvigionamento di acqua per i luoghi abitati. Cause di inquinamento e metodi di depurazione delle acque. Difesa dall'inquinamento delle acque superficiali e profonde,

aria fattori fisici. Componenti fisici dell'aria e pulviscolo atmosferico nei loro rapporti con l igiene Inquinamento dell'aria Nozioni di climatologia Acclimatazione.

abitazione scelta e preparazione del terreno Mezzi di lotta contro l'umidità. Condizioni igieniche per vari tipi di abitazione, per singole famiglie e collettività. Ventilazione naturale e artificiale, riscaldamento e raffreddamento. Illuminazione naturale e artificiale. metodi e valore igienico di essi,

allontanamento dei materiali di rifiuto; sistema di fognature e loro valore igienico Smaltimento naturale ed artificiale dei liquami Spazzatura domestica e stradale. Smaltimento dei materiali di rifiuto. Controllo e dispersione degli elementi radioattivi,

alimentazione importanza fisiologica delle singole sostanze alimentari Razione alimentare e sue variazioni in rapporto alle singole condizioni individuali (sesso, età, lavoro, stato di salute). Avvelenamenti e tossinfezioni alimentari Vigilanza sanitaria sulle bevande e sugli alimenti;

vestiario carattere del vestiario d'inverno e di estate. Costituzione e proprietà dei tessuti adoperati per indumenti Igiene della pelle bagni, effetti fisiologici e loro valore igienico

b) igiene speciale

igiene rurale case rurali Alimentazione degli agricoltori Influenza delle diverse coltivazioni e industrie agricole sulle condizioni igieniche dei luoghi e sulla salute dei contadini Approvvigionamento di acqua ai Comuni rurali Educazione igienica del contadino. Bonifiche agricole;

igiene urbana: risanamenti urbani. Piani regolatori Salubrità e protezione igienica del suolo urbano (vie, piazze, giardini, pavimentazione, pulizia stradale) Fognatura urbana Macelli pescherie, mercati. Norme igieniche applicabili ai teatri, cinematografi ed altri locali di pubblico convegno. Cimiteri (inumazioni, tumulazioni, esumazione dei cadaveri). Polizia mortuaria,

principi informativi di eugenetica antropometrica: igiene della infanzia Igiene della gravidanza e del parto. Allattamento naturale, artificiale e misto Surrogati del latte. Istituzioni per l'assistenza e la protezione sanitaria e sociale dell'infanzia,

igiene dell'età scolastica criteri igienici per la costruzione degli edifici Cubatura, illuminazione, ventilazione, riscaldamento delle aule scolastiche. Arredamento Malattie scolastiche Orari scolastici e fatica mentale. Sorveglianza igienico-sanitaria della scolaro. Educazione fisica. Igiene dello sport;

igiene industriale e del lavoro: protezione dell'operaio nel lavoro Ambienti di lavoro Malattie del lavoro Sorveglianza igienico-sanitaria sul lavoro e sulle classi lavoratrici;

igiene ospedaliera: carattere dei vari servizi e reparti di ospedali generali e speciali (ospedali infantili, maternità ed istituti ostetrici, manicomi, ospedali per le malattie infettive), sanatori ed ospedali speciali per la tubercolosi Compiti dell'ospedale in seno all'organizzazione sanitaria dello Stato. Igiene carceraria (edifici per carcerati);

igiene dei trasporti igiene delle navi con speciale riguardo a quelle destinate al trasporto degli emigranti Profilassi delle malattie infettive a bordo. Ordinamento delle difese sanitarie nei porti e alle frontiere Igiene ferroviaria Disinfezione e disinfestazione delle carrozze viaggiatori e dei carri per il bestiame e le merci

Epidemiologia, etiopatogenesi, sintomatologia e profilassi delle malattie infettive.

a) generalità sulle malattive infettive· Epidemie e endemie Focolai di endemicità Fonti di infezioni Veicoli Meccanismo dell azione patogena dei germi Predisposizione individuale Aspetti vari e natura della immunità Fattori sociali. Disinfezioni e disinfestazione Profilassi internazionale, nazionale e locale delle malattie infettive,

b) etiopatogenesi, sintomatologia e profilassi delle seguenti malattie infettive influenza, epatite epidemica, febbre gialla, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, nevrassiti virali, poliomielite, infezioni faringo-tonsillari, rabbia, herpes-zoster e varicella, vaiuolo e alastrim, dengue, morbillo rosolia, tracoma, dermotifo ed altre rickettsiosi similari, psittacosi e ornitosi, febbre Q, scarlattina, malattia reumatica, resipela ed altre infezioni da streptococco, infezioni gonococciche, brucellosi, peste, febbre tifoidea, infezioni da paratifi e salmonellosi in genere, dissenteria bacillare, colera asiatico, pertosse, carbonchio sintomatico e carbonchio esamatico, tetano, difterite, morva, tubercolosi, lebbra, malattie da actinomiceti, trichinosi, febbre ricorrente, leptospirosi, sifilide, leishmaniosi, tripanosomiasi, amebiasi, malaria, scabbia, tigna favosa, afta epizootica, anchilostomiasi, filariosi, filarmiosi;

c) aspetti ed importanza medico-sociale dei seguenti argomenti· la trasfusione del sangue, le malattie veneree, i tumori maligni, assistenza ai dimessi da sanatori, la schermografia, l assistenza ai discinetici, il reumatismo e le cardiopatie.

Lingua estera obbligatoria (francese, tedesco, inglese) ed eventuali facoltative prescelte dal candidato (conversazione, lettura e traduzione a vista).

Statistica e demografia:

a) valori segnaletici della distribuzione e del movimento di un fenomeno (media aritmetica semplice e ponderata, distribuzione in seriazione, curva binominale, mediana, scostamento medio e scostamento quadratico, rette interpolate, indici di variabilità, valori segnaletici dei rapporti fra vari fenomeni (numeri indici, rapporti di composizione e di derivazione, indici di covariazione) prove di significatività, rappresentazioni grafiche;

b) stato e movimento della popolazione: censimenti, nascite (quozienti di nuzialità, fecondità e natalità),

le morti (quozienti di mortalità, mortalità specifiche, abortività, e natimortalità, mortalità infantile, mortalità materna);

tavole di mortalità, curva di sopravvivenza, durata normale della vita, vita probabile, vita media e probabilità di morte, quoziente di letalità, morbosità e morbilità;

Nozioni generali sull'ordinamento amministrativo e sanitario della Repubblica

Roma, addì 30 maggio 1959

p. *Il Ministro*. SCAGLIA

(3328)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per titoli ed esami a centouno posti di insegnante di arte applicata nell'Istituto statale d'arte di Roma e in alcune scuole d'arte.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;
Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 23 marzo 1923, n. 227;
Visto il regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 1706;
Vista la legge 8 aprile 1952, n. 212;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;
Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961, ratificato, con modificazioni, con legge 11 giugno 1950, n. 416;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Vista la legge 9 agosto 1954, n. 651;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1955, n. 537, concernente la classifica e trasformazione delle scuole d'arte a norma della legge 9 agosto 1954, n. 651;
Visto l'articolo unico della legge 25 aprile 1957, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli ed esame riservati ai sensi dell'art. 2 del presente decreto a centouno posti complessivi di insegnante d'arte applicata (classe 1ª, coefficiente 202) nell'Istituto statale d'arte di Roma e nelle seguenti scuole statali d'arte giusta l'elenco di seguito riportato:

ISTITUTO D'ARTE - ROMA

1 Insegnante d'arte applicata per la decorazione pittorica
2 Insegnante d'arte applicata per la decorazione applicata all'industria
3 Insegnante d'arte applicata per la decorazione plastica
4 Insegnante d'arte applicata per formatore, torniante e fornaciante
5 Insegnante d'arte applicata per il ferro battuto e sbalzo
6 Insegnante d'arte applicata per l'oreficeria.
7 Insegnante d'arte applicata per l'ebanisteria e tarsia.
8 Insegnante d'arte applicata per la fotografia
9 Insegnante d'arte applicata per il disegno di architettura e modellistica

SCUOLA D'ARTE - ACQUI

1 Insegnante d'arte applicata per l'ebanisteria e tarsia
2 Insegnante d'arte per la laccatura e doratura del legno

SCUOLA D'ARTE - ANAGNI

1 Insegnante d'arte applicata per l'ebanisteria e tarsia.
2 Insegnante d'arte applicata per il ferro battuto e sbalzo

SCUOLA D'ARTE - AVELLINO

1 Insegnante d'arte applicata per decoratore e smaltatore per la ceramica
2 Insegnante d'arte applicata per formatore, torniante e fornaciante
3 Insegnante d'arte applicata per la ebanisteria e tarsia
4. Insegnante d'arte applicata per il merletto e il ricamo.

SCUOLA D'ARTE - BOLOGNA

1 Insegnante d'arte applicata per la decorazione pittorica.
2 Insegnante d'arte applicata per l'ebanisteria e tarsia
3. Insegnante d'arte applicata per decoratore e smaltatore per la ceramica
4 Insegnante d'arte applicata per formatore, torniante e fornaciante
5 Insegnante d'arte applicata per la decorazione plastica.

SCUOLA D'ARTE - CAGLI

1 Insegnante d'arte applicata per la decorazione plastica.
2 Insegnante d'arte applicata per il ferro battuto e sbalzo.
3. Insegnante d'arte applicata per l'ebanisteria e tarsia.

SCUOLA D'ARTE - CANTU'

1 Insegnante d'arte applicata per l'ebanisteria.
2 Insegnante d'arte applicata per la tarsia
3 Insegnante d'arte applicata per l'intaglio
4 Insegnante d'arte applicata per il merletto.
5 Insegnante d'arte applicata per il ricamo.

SCUOLA D'ARTE - CASCINA

1 Insegnante d'arte applicata per la tarsia.
2 Insegnante d'arte applicata per l'intaglio.

SCUOLA D'ARTE - CASTELLAMONTE

1 Insegnante d'arte applicata per decoratore e smaltatore per la ceramica
2 Insegnante d'arte applicata per formatore, torniante e fornaciante
3 Insegnante d'arte applicata per l'ebanisteria e tarsia.
4 Insegnante d'arte applicata per il merletto e ricamo.

SCUOLA D'ARTE - CASTELLI

1 Insegnante d'arte applicata per decoratore e smaltatore per la ceramica
2 Insegnante d'arte applicata per formatore torniante e fornaciante.

SCUOLA D'ARTE - CASTELMASSA

1 Insegnante d'arte applicata per l'ebanisteria e tarsia.
2 Insegnante d'arte applicata per il ferro battuto
3. Insegnante d'arte applicata per lo sbalzo, incisione e smaltatura dei metalli.
4. Insegnante d'arte applicata per la decorazione pittorica.

SCUOLA D'ARTE - CEFALU'

1 Insegnante d'arte applicata per l'ebanisteria, tarsia ed intaglio
2 Insegnante d'arte applicata per il ferro battuto e sbalzo.
3. Insegnante d'arte applicata per il merletto e ricamo.

SCUOLA D'ARTE - CHIAVARI

1 Insegnante d'arte applicata per l'ebanisteria e tarsia.
2 Insegnante d'arte applicata per il ferro battuto e sbalzo.
3 Insegnante d'arte applicata per la decorazione pittorica, con particolare riferimento alle applicazioni navali.

SCUOLA D'ARTE - CIVITACASTELLANA

1 Insegnante d'arte applicata per decoratore e smaltatore per la ceramica
2 Insegnante d'arte applicata per formatore, torniante e fornaciante.

SCUOLA D'ARTE - COMISO

1 Insegnante d'arte applicata per il ferro battuto e sbalzo.
2 Insegnante d'arte applicata per la decorazione plastica.
3 Insegnante d'arte applicata per decoratore e smaltatore per la ceramica
4 Insegnante d'arte applicata per formatore, torniante e fornaciante.

SCUOLA D'ARTE - GALATINA

1 Insegnante d'arte applicata per la decorazione plastica.
2. Insegnante d'arte applicata per il ferro battuto e sbalzo.
3 Insegnante d'arte applicata per l'ebanisteria, tarsia ed intaglio.

SCUOLA D'ARTE - GROTTAGLIE

1 Insegnante d'arte applicata per formatore, torniante e fornaciante.

SCUOLA D'ARTE - LANCIANO

1. Insegnante d'arte applicata per il ferro battuto e sbalzo

SCUOLA D'ARTE - MANTOVA

1 Insegnante d'arte applicata per l'ebanisteria e tarsia
2 Insegnante d'arte applicata per il ferro battuto.
3. Insegnante d'arte applicata per lo sbalzo.

SCUOLA D'ARTE - MARINO

1. Insegnante d'arte applicata per la decorazione pittorica
2 Insegnante d'arte applicata per la decorazione plastica
3. Insegnante d'arte applicata per lo sbalzo.

SCUOLA D'ARTE - NOVE

1. Insegnante d'arte applicata per decoratore e smaltatore per la ceramica
2 Insegnante d'arte applicata per formatore, torniante e fornaciante.

SCUOLA D'ARTE - PENNE

1 Insegnante d'arte applicata per il ferro battuto e sbalzo
2 Insegnante d'arte applicata per il merletto e il ricamo
3 Insegnante d'arte applicata per la tessitura.
4. Insegnante d'arte applicata per l'ebanisteria e tarsia.

SCUOLA D'ARTE - PIETRASANTA

1 Insegnante d'arte applicata per la lavorazione del marmo e della pietra.
2 Insegnante d'arte applicata per riquadratore per la lavorazione del marmo e della pietra
3 Insegnante d'arte applicata per il ferro battuto e sbalzo.

SCUOLA D'ARTE - SANSEPOLCRO

1 Insegnante d'arte applicata per l'ebanisteria e tarsia.
2 Insegnante d'arte applicata per il ferro battuto e sbalzo
3. Insegnante d'arte applicata per il merletto e ricamo.

SCUOLA D'ARTE - SCIACCA

1 Insegnante d'arte applicata per la decorazione pittorica
2 Insegnante d'arte applicata per l'ebanisteria e tarsia
3 Insegnante d'arte applicata per decoratore e smaltatore per la ceramica
4 Insegnante d'arte applicata per formatore, torniante e fornaciante
5 Insegnante d'arte applicata per il merletto e il ricamo.

SCUOLA D'ARTE - SESTO FIORENTINO

1 Insegnante d'arte applicata per decoratore e smaltatore per la ceramica
2 Insegnante d'arte applicata per formatore, torniante e fornaciante.

SCUOLA D'ARTE - SIRACUSA

1 Insegnante d'arte applicata per la decorazione plastica
2 Insegnante d'arte applicata per la decorazione pittorica
3 Insegnante d'arte applicata per l'ebanisteria, tarsia ed intaglio.

SCUOLA D'ARTE - SORRENTO

1 Insegnante d'arte applicata per l'ebanisteria.
2. Insegnante d'arte applicata per la tarsia
3. Insegnante d'arte applicata per la tessitura.

SCUOLA D'ARTE - SULMONA

1. Insegnante d'arte applicata per il ferro battuto e sbalzo
2 Insegnante d'arte applicata per l'oreficeria
3. Insegnante d'arte applicata per l'ebanisteria e tarsia
4. Insegnante d'arte applicata per la tessitura.

SCUOLA D'ARTE - TORRE DEL GRECO

1 Insegnante d'arte applicata per il corallo e materie affini
2. Insegnante d'arte applicata per l'oreficeria.

SCUOLA D'ARTE - VELLETRI

1. Insegnante d'arte applicata per il ferro battuto e sbalzo.
2 Insegnante d'arte applicata per l'ebanisteria e tarsia.
3. Insegnante d'arte applicata per la decorazione plastica.

SCUOLA D'ARTE - VERONA

1 Insegnante d'arte applicata per la decorazione plastica.
2 Insegnante d'arte applicata per l'ebanisteria e tarsia.

I concorsi per le cattedre sopraindicate sono indipendenti l'uno dall'altro Occorre una distinta domanda per partecipare a ciascuno di essi con l'indicazione della sede prescelta e della cattedra cui si aspira.

Art 2.

Secondo le norme enunciate nell'art. 4 della legge 9 agosto 1954, n 651, i posti di ruolo previsti nelle singole piante organiche degli istituti di istruzione artistica in argomento, posti che non furono conferiti a personale di ruolo e che non furono occupati da personale di ruolo speciale transitorio e che non potevano essere ricoperti con personale inquadrato in soprannumero o trattenuto in servizio ai sensi dell'art 3 della legge 9 agosto 1954 precitata, sono ora conferiti mediante concorsi riservati a coloro che, alla data del 23 maggio 1957 (vedi l'articolo unico della legge 25 aprile 1957, n 281), abbiano prestato nell'Istituto, al cui posto messo a concorso intendano partecipare, lodevole servizio, da almeno cinque anni scolastici consecutivi, come incaricati con mansioni corrispondenti o affini a quelle delle cattedre poste a concorso previste dalle rispettive piante organiche degli istituti di istruzione artistica.

Per quanto riguarda l'Istituto statale d'arte di Roma (già Museo artistico industriale), il numero degli anni di servizio, ai fini della partecipazione ai relativi concorsi riservati, è stabilito in anni sei consecutivi effettuati alla data del 23 maggio 1957.

Ai suddetti concorsi possono altresì partecipare, ai fini della sede, coloro che siano stati inquadrati in soprannumero ai sensi del secondo comma dell'art 3 della legge 9 agosto 1954, n 651, nonchè il personale che, alla data del 23 maggio 1957, prestava servizio quale incaricato nelle rispettive scuole d'arte ed avesse ottenuto l'inquadramento nei ruoli speciali transitori.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L 200, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle Antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, mentre il plico contenente la documentazione artistica del concorrente dovrà essere inviato direttamente al Palazzo Barberini - Ufficio concorsi belle arti, via Quattro Fontane, 13 - Roma, ai sensi dell'art. 4 del presente decreto che indice il concorso

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) la data e il luogo di nascita (non è previsto il limite di età per l'ammissione al presente concorso),

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime,

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

In calce alla domanda dovrà essere apposto il visto del capo dell'Istituto nel quale i concorrenti prestano servizio.

Le domande prive di una qualsiasi delle dichiarazioni sopra indicate o dal visto non saranno prese in considerazione

Gli aspiranti dovranno anche nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro nome, cognome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato.

Alla domanda dovrà essere allegato il certificato attestante il servizio scolastico effettuato, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art 4

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art 3 per la presentazione delle domande

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito Se essi consistano in lavori, dovranno essere spediti a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotti in modo chiaro le generalità del concorrente e gli estremi del concorso E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia dei titoli prodotti.

Non sono accettate le pubblicazioni manoscritte o dattiloscritte I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione

I titoli o documenti presentati non saranno restituiti prima della scadenza dei termini per i ricorsi giurisdizionale e straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta legale, dichiarando che nulla ha da eccepire sulla regolarità o l esito del concorso

Art 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici, che a norma delle vigenti disposizioni legislative sono concessi a particolari categorie di candidati (titoli di preferenza o precedenza), gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n 588, contenuta nella dispensa n 60 del Giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L 100 Coloro che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915 18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 100, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L 100,

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto legge 2 giugno 1936, n 1172, ai sensi dela circolare n 424 del Giornale ufficiale 1937, in carta da bollo da L 100,

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani, combattenti) i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137, ratificato, con modificazione, dalla legge 23 febbraio 1952 n 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L 100 di cui alla circolare n 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n 202860/Od dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aereonautica, ovvero quella di cui alla circolare n 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina,

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati o gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido,

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l invalidità o degli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948.

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 ovvero per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n 96 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta bollata da lire 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142,

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettura *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando il certificato mod 69 di cui alla precedente lettera *d*), rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato in carta da bollo da L 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*), rilasciato a nome dei genitori ovvero un certificato su carta bollata da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscano di pensione,

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nella precedente lettera *f*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza,

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n 142 del 21 giugno 1958) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma,

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza in carta bollata da L 100 I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati o comunque colpiti per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno residenza;

r) i coniugati con o senza prole o i vedovi con la prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciata dal sindaco del Comune di residenza,

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) rilasciata in data non anteriore a quella della scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra,

t) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno inoltre produrre un certificato di servizio redatto su carta da bollo da L 100 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino indicati, oltre alla categoria di impiego la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con la qualifica, riportata nell'ultimo quinquennio;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica che in applicazione ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500 e 5 settembre 1947, n 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda od anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L 100 della autorità militare;

v) gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli istituti di istruzione secondarie, gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica incaricati o supplenti o gli assistenti delle Accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L 100) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese dell'inizio e della cessazione del servizio), la materia e le materie di insegnamento e la qualifica riportata,

z) gli assistenti ordinari di Università e di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari ed incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del Rettore della Università o del capo dell'Istituto d'istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 6

Con decreto Ministeriale è dichiarato il vincitore e viene approvata la terna degli idonei sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella terna dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito i seguenti documenti.

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100 rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine,

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita,

a) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L 200 rilasciata dal segretario della Procura della Repubblica,

b) certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato ai sensi di legge da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio Qualora in candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art 3 della legge 3 giugno 1950, n 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura o il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute od alla incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L 100,

e) documento militare;

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare· copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano prestato o non ancora debbono prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciato dal distretto militare competente,

i documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre). certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva,

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva in bollo da L 100 rilasciato dal Commissariato di leva e vistato dal comandante di porto,

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente art 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova o di ruolo aggiunto, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti: copia dello stato di servizio in bollo da L. 200 con l'indicazione delle note di qualifica (a meno che il detto documento non sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli).

I candidati che si trovino alle armi, in servizio o di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da L 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopracitati, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 7.

Le domande, i documenti e i titoli, che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri Uffici o Amministrazioni, compresa quella della pubblica istruzione, fatta eccezione per i titoli di merito e documenti presentati alla Direzione generale antichità e belle arti per concorsi non ancora espletati

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico,

d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra od orfani o vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengano a famiglie numerose

Art 8

La valutazione dei candidati sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice sulla base di un massimo complessivo di punti 100, dei quali sono assegnati un massimo di punti 50 per i titoli e un massimo di punti 50 per la prova pratica inerente alla cattedra posta a concorso.

Tutti i concorrenti sono ammessi a sostenere la prova pratica, che si intenderà superata se il concorrente avrà riportato almeno 35 punti sui 50 a disposizione.

A conclusione dei lavori, la Commissione proporrà al Ministro in ordine di merito, non di più di tre candidati che siano giudicati idonei a coprire il posto messo a concorso

La Commissione dovrà redigere una relazione contenente il giudizio definitivo su tutti i concorrenti e in modo più particolareggiato su quelli proposti per la nomina, nonchè l'indicazione dei motivi che l'hanno guidata nel formulare ogni singolo giudizio

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo classificato nella terna e, in caso di rinunzia, al secondo e quindi al terzo E' facoltà del Ministro di nominare entro il biennio dall'approvazione degli atti di concorso ad altri posti del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l ordine di classifica nel relativo concorso.

Art 9.

La prova pratica riguarderà le materie di insegnamento di arte applicata negli Istituti d'arte e relativi processi tecnici e didattici, in rapporto al carattere ed alla funzione dei detti Istituti nel quadro della cultura figurativa e della produzione artistica industriale

Ai candidati sarà data comunicazione della data di svolgimento della prova pratica nei termini di legge

Il diario delle prove pratiche sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le Commissioni giudicatrici saranno nominate con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento dell'esame e la composizione delle Commissioni giudicatrici, saranno applicate le norme vigenti in materia

La terna dei candidati proposti per la nomina sarà formata secondo l'ordine dei punti e il giudizio conseguiti nella valutazione generale.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 marzo 1959

Il Ministro: Medici

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1959
Registro n. 75, foglio n 242

(2888)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso per esami a ventidue posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1957, n 3, si rende noto che nel supplemento straordinario n 5 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del mese di giugno 1959, n 6, è stato pubblicato il decreto Ministeriale 20 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1959, registro n 6, foglio n 147, che approva, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, la graduatoria dei vincitori del concorso per esami a ventidue posti di consigliere di 3ª classe del ruolo della carriera direttiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, bandito con decreto Ministeriale 20 settembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1958, registro n. 1, foglio n 245

(3344)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a dieci posti di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario del Ministero della difesa-Marina.

La prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a dieci posti di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario del Ministero della difesa-Marina, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 259 del 18 ottobre 1957 avrà luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami (via Gerolamo Induno, n. 4), il giorno 1° luglio 1959, alle ore 8.

(3361)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 8 novembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 95 del 21 aprile 1959, concernente concorsi per titoli ed esami a ottantotto posti di vice segretario od equiparato nel ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile ed a centoventicinque posti di vice segretario od equiparato nel ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, riservati a categorie interne, e precisamente nel testo del decreto

all art 4, settimo comma, seconda riga, ove è detto: « .... altre Amministrazioni compresa quella postelegrafonica » si deve leggere: « ..... altre Amministrazioni compresa quella postelegrafica »;

all'art 8, nel titolo ove è detto: « Programma Votazioni. Valutazioni titoli » si deve leggere: « Programma. Votazioni. Valutazione titoli ».

Nel testo dell'allegato *A*, concernente il programma amministrativo delle prove di esame, e precisamente della « Prova orale », lettera *b*), prima riga, ove è detto: « ..... Diritti contro la pubblica Amministrazione..... », si deve leggere: « ... Delitti contro la pubblica Amministrazione . »

Nel testo dell'allegato *B*, concernente il programma tecnico delle prove di esame, e precisamente:

alla « 1ª prova » (scritta), punto 3, seconda riga, ove è detto: « .. .. Lavoro di una forma ..... », si deve leggere: « ..... Lavoro di una forza ..... »; allo stesso punto 3, quarta riga, ove è detto: « ... Potenza e sua misura. Nozione sull'attrito », si deve leggere: « ... . Potenza e sua misura. Nozione sull'urto dei corpi Principali unità di misura meccaniche. Nozione sull'attrito. »;

alla medesima «1ª prova» (scritta), punto 10, seconda riga, ove è detto: «..... e riluttanza magnetiva .....», si deve leggere: «.... e riluttanza magnetica. »,

alla «2ª prova» (scritta), lettera b), punto 2, prima riga, ove è detto: «..... capacità dele linee .....», si deve leggere «. capacità delle linee»;

alla medesima «2ª prova» (scritta), lettera b), punto 4 seconda riga, ove è detto «... Cassetto di resistenza ...», si deve leggere: «.. Cassette di resistenza. »,

alla medesima «2ª prova» (scritta), lettera c), punto 4, seconda riga, ove è detto: «... Amperometri, Volmetri ...», si deve leggere «... Amperometri, Voltmetri ..»,

alla «Prova orale», lettera d), terza riga, ove è detto: «. . . un brano nella lingua scelta dal candidato .... », si deve leggere: «... un brano nella lingua scelta o nelle lingue scelta dal candidato ..».

(3346)

PREFETTURA DI LUCCA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lucca al 30 novembre 1958.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Visto il proprio decreto n 2341 del 20 gennaio 1959 con il quale è stato indetto il pubblico concorso per titoli ed esami ai seguenti posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1958,

1) Bagni di Lucca (quarta condotta, Fabbriche di Casabasciana),

2) San Romano Garfagnana (condotta unica)

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso,

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici della Provincia e dei Comuni interessati,

Visto l'art 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n 1265,

Visto l'art 54 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta

La Commissione giudicatrice del concorso ai due posti di medico condotto sopraindicati, vacanti nella provincia di Lucca al 30 novembre 1958, è costituita come segue:

Presidente

Rossi dott Luigi, vice prefetto.

Componenti:

Messina dott Salvatore, medico provinciale;

Mucio prof. dott Giuseppe, libero docente in patologia medica;

Torchiana prof. dott Luigi, libero docente in patologia chirurgica,

Carraro dott Gian Antonio, medico condotto di Lucca - Monte San Quirico.

Segretario:

Ali dott Nicolo, consigliere di 1ª classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

La sede per lo svolgimento delle prove di esame è stabilita in Lucca.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all albo della Prefettura.

Lucca, addì 21 maggio 1959

Il prefetto LA SELVA

(3334)

PREFETTURA DI ASCOLI PICENO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1958.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Visto il proprio decreto n 409/San del 20 gennaio 1959, con il quale fu indetto un concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1958,

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso,

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281,

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854,

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1958, e costituita come appresso

Presidente:

Granato dott Italo, vice prefetto

Componenti:

Susanna dott Leonino, medico provinciale superiore

Marconi prof Federico, primario medico dell Ospedale civile di Ascoli Piceno,

Ojetti prof. Francesco, primario chirurgo dell Ospedale civile di Ascoli Piceno,

Giachini dott Dario, medico condotto.

Le funzioni di segretario della predetta Commissione saranno disimpegnate dal dott Salvatore Tumbiolo, consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avra la sua sede in Ascoli Piceno

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all albo di questa Prefettura

Ascoli Piceno, addì 26 maggio 1959

Il prefetto FABRIS

(3333)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.